

Il nuovo regime fiscale delle cooperative

di **Sebastiano Di Diego**

L'approfondimento

Il sostanziale depotenziamento delle agevolazioni fiscali a favore delle cooperative (in virtù della loro funzione sociale), iniziato dal legislatore nel 2004, è proseguito nel corso degli anni fino ad arrivare alla cd. Manovra di Ferragosto che ha previsto ulteriori inasprimenti, con gli aumenti delle quote di utili imponibili e la tassazione della riserva minima, generando, oltretutto, confusione e incertezza in relazione alle tipologie di cooperative coinvolte dalle nuove norme.

Riferimenti

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2

D.L. 25 giugno 2008, n. 112

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

D.L. 15 aprile 2002, n. 63, art. 6

Legge 8 novembre 1991, n. 381

Le norme agevolative previste per la cooperazione (art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e artt. 10 e 11 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) sono state oggetto di ripetuti interventi normativi, che hanno avuto come effetto il forte ridimensionamento dei vantaggi fiscali storicamente accordati alle società cooperative, in virtù della loro funzione sociale riconosciuta dalla Costituzione italiana.

In particolare, il sostanziale depotenziamento delle agevolazioni è stato operato con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005), le cui previsioni sono state ulteriormente inasprite con il D.L. 25 giugno 2008, n. 112¹ e, da ultimo, con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138² (cd. Manovra di Ferragosto).

Il nuovo regime fiscale delle cooperative è estremamente complesso e discende dall'applicazione delle storiche agevolazioni, tenendo però conto delle limitazioni contenute:

- nel comma 1 dell'art. 6 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63³;

- nei commi da 460 a 466 e nel comma 468 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In particolare, tali norme stabiliscono una limitazione generale, applicabile cioè a tutte le cooperative, e delle limitazioni speciali differenziate in base alle caratteristiche dell'ente.

La limitazione generale, contenuta nella prima norma sopra citata, a seguito della modifica introdotta dall'art. 2, comma 36-ter, della Manovra di Ferragosto, stabilisce per la generalità delle cooperative l'impossibilità di applicare l'art. 12 della legge n. 904/1977 alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria⁴.

Tale previsione, come si evince più chiaramente dalla relazione tecnica tende a: «ridurre del 10% l'attuale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dell'ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse da quelle a mutualità prevalente che diventerà quindi un'esclusione al 90%». Ne consegue, considerato che ai sensi dell'art. 2545-*quater* del Codice civile, le società cooperative devono destinare a riserva legale almeno il 30% dell'utile netto annuale, il concorso alla formazione del reddito imponibile di un importo pari al 3% (10% x 30%) del risultato di bilancio.

Sebastiano Di Diego - Professore a contratto di Economia e Gestione delle imprese Università di Camerino - Dottore commercialista

Note:

1 Convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

2 Convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148.

3 Convertito con legge 15 giugno 2002, n. 112.

4 Si ricorda che in base alla precedente formulazione l'intero accantonamento a riserva legale obbligatoria non rilevava ai fini IRES.

Le limitazioni speciali, invece, sono contenute nei commi da 460 a 464 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2005 e sono sintetizzate nella Tavola n. 1.

Un aspetto che non è chiaro è se le due tipologie di limitazione (generale e speciale) operino congiuntamente, oppure alternativamente, nel senso che la limitazione generale si «applica» soltanto in mancanza di una limitazione speciale.

La seconda soluzione dovrebbe essere preferita, partendo da un'analisi letterale delle norme in esame. Se si leggono attentamente le norme richiamate risulta evidente che il rispetto del limite speciale potrebbe incorporare anche il rispetto del limite generale.

Una cooperativa che tassasse il 40% dell'utile, a nostro avviso, potrebbe ragionevolmente sostenere di aver rispettato contemporaneamente:

- sia il limite speciale: in effetti, non avrebbe applicato l'art. 12 della legge n. 904/1977 «per la quota del 40% degli utili netti annuali»;
- sia il limite generale, considerato che la normativa non esclude espressamente che la «quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria» possa essere considerata un di cui della quota del 40%.

La soluzione di cui sopra, tuttavia, ancorché ineccepibile da un punto di vista logico, riteniamo non verrà fatta propria dell'Amministrazione finanziaria.

E il motivo è semplice: dalla relazione tecnica è evidente l'intenzione del legislatore, al di là del dato letterale delle norme, di considerare le due limitazioni come autonome e distinte fonti di gettito fiscale.

In sintesi la situazione, distinta per tipologia di cooperativa, dovrebbe essere quella indicata nella Tavola n. 2.

Partendo dal quadro normativo sopra descritto, di seguito vengono individuate in maniera analitica le modalità di calcolo dell'IRES per le diverse tipologie di cooperative.

Le nostre esemplificazioni, considereranno applicabili alla specifica cooperativa congiuntamente, sia la limitazione generale, sia la limitazione speciale ove ricorrente.

Entrata in vigore delle norme introdotte dalla «Manovra di Ferragosto»

L'entrata in vigore di queste norme è prevista dal comma 36-*quater* dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011, il quale dispone che gli aumenti delle quote di utili

Tavola n. 1

LIMITAZIONI SPECIFICHE		
Agevolazione	Cooperative a mutualità prevalente	Cooperative a mutualità non prevalente
art. 12 legge n. 904/1972	L'agevolazione prevista dall'art. 12 della legge n. 904/1977 non si applica: - sul 20% degli utili netti annuali, per le cooperative agricole e della piccola pesca; - sul 65% degli utili netti annuali, per le cooperative di consumo e loro consorzi; - sul 40% degli utili netti annuali, per le altre cooperative.	L'agevolazione è limitata alla quota del 30% degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.
art. 10 D.P.R. n. 601/1973	Le agevolazioni fiscali per le cooperative agricole e della piccola pesca, disposte dall'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973, non si applicano al 20% degli utili di cui sopra.	Non si applica
art. 11 D.P.R. n. 601/1973	Per le cooperative di produzione e lavoro, l'agevolazione di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 si applica solo al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'IRAP. L'agevolazione continua ad essere applicabile integralmente dalle cooperative sociali.	Non si applica

imponibili e della tassazione della riserva minima entrino in vigore a partire dall'esercizio 2012 (ovvero Unico 2013).

Per il 2011 valgono le precedenti regole, sintetizzate nella Tavola n. 3.

Il regime fiscale delle CMP

Nell'ambito delle Cooperative a Mutualità Prevalente (CMP), il regime fiscale non è univoco, ma tende a differenziarsi a seconda delle caratteristiche della cooperativa. In particolare, possono essere individuate regole specifiche per ognuna delle seguenti tipologie di cooperativa:

- cooperative agricole (e loro consorzi) di cui al D.Lgs. n. 228/2001;
- cooperative della piccola pesca (e loro consorzi);
- cooperative agricole di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973;
- cooperative di lavoro di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973;
- cooperative di consumo;
- cooperative sociali;
- cooperative in genere, diverse dalle precedenti.

Iniziamo, per facilitare la nostra esposizione, da queste ultime.

Tavola n. 2

Tipo di cooperativa	Quota utile tassabile	Tassazione costi indeducibili
Cooperative agricole	20%	No → ricorrendo le condizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973
Cooperative di lavoro	43%	Si → ad esclusione dell'IRAP ricorrendo le condizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973
Cooperative di consumo	68%	Si
Cooperative sociali	3%	No → ricorrendo le condizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973
Cooperative a mutualità non prevalente	73%	Si
Banche di credito cooperativo	47%	No
Cooperative diverse dalle precedenti	43%	No

Tavola n. 3

Tipo di cooperativa	Quota utile tassabile	Tassazione costi indeducibili
Cooperative agricole	20%	No → ricorrendo le condizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973
Cooperative di lavoro	30%	Si → ad esclusione dell'IRAP ricorrendo le condizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973
Cooperative di consumo	55%	Si
Cooperative sociali	0%	No → ricorrendo le condizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973
Cooperative a mutualità non prevalente	70%	Si
Banche di credito cooperativo	30%	No
Cooperative diverse dalle precedenti	30%	No

Le cooperative in genere

Le regole applicabili a questa categoria residuale possono essere così sintetizzate:

- inapplicabilità dell'art. 12 della legge n. 904/1977:
 - alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria⁵;
 - alla ulteriore quota del 40% degli utili netti annuali⁶;
- esenzione da imposte e deducibilità del 3% dell'utile destinato ai fondi mutualistici⁷.

Riguardo a quest'ultima agevolazione, tuttavia, riteniamo che la sua applicazione non possa determinare la tassazione di una quota dell'utile inferiore al 43%; a questa conclusione deve giungersi considerando il precedente orientamento dell'Agenzia delle entrate espresso nella circolare n. 34/E del 15 luglio 2005, che nonostante il mutato quadro normativo deve ritenersi ancora attuale.

Il reddito imponibile ai fini IRES risulterà quindi formato:

- dalla parte di utile che residua dopo avere escluso la quota non tassabile (normalmente il 43% dell'utile);
- dalle variazioni nette (ad esempio per costi indeducibili) effettuate in dichiarazione dei redditi.

Nel calcolare quest'ultima componente bisogna ricordare che, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge n. 449/1997, non concorre comunque alla formazione del reddito imponibile l'IRES riferibile alle variazioni in aumento e in diminuzione effettuate in dichiarazione dei redditi, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione.

Tale previsione, applicabile soltanto in presenza di un utile o un maggior utile da destinare a riserva indivisibile, rende possibile l'effettuazione di una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi corrispondente alla variazione in aumento operata con riferimento alle imposte contabilizzate. In particolare, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 34/E in esame, la variazione in diminuzione deve essere effettuata limitatamente all'IRES proporzionale alla parte di utile non tassabile (ossia non assoggettata ad imposizione).

Di regola, quindi, per le cooperative in genere,

considerato che l'utile che concorre a tassazione è soltanto il 43%, la variazione in diminuzione sarà pari al 57% dell'IRES.

La determinazione della base imponibile

Sulla base delle considerazioni sopra effettuate, il reddito imponibile ai fini dell'IRES può essere determinato agevolmente utilizzando lo schema riportato nella Tavola n. 4.

Come per il regime transitorio, anche con il nuovo regime, la determinazione dell'IRES dovuta presuppone la risoluzione di un'equazione matematica. Tale equazione, sulla scorta delle considerazioni indicate precedentemente, dovrà essere formulata nella maniera indicata nella Tavola n. 5.

Cooperative agricole

Cooperative agricole di cui al D.Lgs. n. 228/2001

Sono da ricomprendere, in questa categoria:

- le società cooperative che svolgono le seguenti attività:
 - a) coltivazione del fondo, del bosco ovvero allevamento di animali ed, eventualmente, attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli propri e, in misura non prevalente, anche di prodotti acquisiti da terzi;
 - b) fornitura, prevalentemente ai soci, di beni e servizi per l'agricoltura⁸;
- le cooperative forestali che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 227/2001.

Per queste cooperative valgono le seguenti regole:

- inapplicabilità dell'art. 12 della legge n. 904/1977:
 - alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria⁹;

Note:

5 Cfr. comma 460 Finanziaria.

6 Cfr. comma 460, lett. a), Finanziaria.

7 Cfr. comma 463 Finanziaria.

8 Non consideriamo in questa sede, pur rientrando nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 228/2001, le cooperative di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli prevalentemente prodotti da soci, in quanto oggetto di specifica trattazione.

9 Cfr. comma 460 Finanziaria.

- alla ulteriore quota del 20% degli utili netti annuali¹⁰;

- esenzione da imposte e deducibilità del 3% dell'utile destinato ai fondi mutualistici¹¹.

Il reddito imponibile ai fini IRES risulta quindi formato:

- dalla parte di utile che residua dopo avere escluso la quota non tassabile;
- dalle variazioni nette effettuate in dichiarazione dei redditi.

Anche in questo caso occorrerà tener conto delle precisazioni contenute nella circolare n. 34/E, che, come per le cooperative in generale, individua una quota minima di utile (oggi il 23%) comunque soggetta a tassazione¹²; ammette l'effettuazione di una variazione in diminuzione riferita

all'IRES, pari di regola al 77%. Sulla base delle considerazioni sopra effettuate, il reddito imponibile ai fini dell'IRES può essere determinato agevolmente utilizzando lo schema riportato nella Tavola n. 6.

Come per le cooperative in genere, anche in questo caso il calcolo dell'IRES richiederà la risoluzione di un'equazione matematica (cfr. Tavola n. 7).

Note:

10 Cfr. comma 460 Finanziaria.

11 Cfr. comma 463 Finanziaria.

12 I rilievi critici che abbiamo formulato nei confronti della linea interpretativa dell'Agenzia valgono ovviamente anche in questa sede.

Tavola n. 4

		TRATTAMENTO FISCALE	NOTE	
REDDITO IMPONIBILE	Utile civilistico	30%	No Ires, limitatamente al 90%	L'accantonamento annuale a riserva legale è soggetto a tassazione limitatamente al 10 per cento (art. 6, comma 1 d.l. n. 63/ 2002).
		3%	No Ires	L'utile destinato al fondo mutualistico è esente, ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92 (comma 463, l.f.)
		27%	No Ires, per la quota accantonata a riserva indivisibile	Su questa quota dell'utile è applicabile l'agevolazione prevista dall'art. 12 della legge 904/77, deve però essere rispettata la condizione dell'accantonamento a riserva indivisibile. Si ricorda che la destinazione a riserva indivisibile è soltanto una delle destinazioni possibili, potendo l'utile essere impiegato anche per remunerare il capitale versato dai soci o per costituire riserve divisibili a favore dei soci finanziatori. Qualora vengano privilegiate tali destinazioni, è ovvio che la corrispondente quota di utile dovrà essere assoggettata a tassazione.
		40%	Si Ires, a prescindere dalla destinazione	Questa quota dell'utile è comunque soggetta a tassazione, considerato che il comma 460, lett. b), l.f., esclude l'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 12 della legge 904/77. Anche l'eventuale destinazione a riserva indivisibile, quindi, non ne esclude la tassazione. E' evidente perciò la convenienza della cooperativa a privilegiare destinazioni diverse, quali la remunerazione del capitale oppure la costituzione di riserve divisibili a favore dei soci finanziatori.
	Riprese fiscali nette	100%	Si Ires	Secondo la C.M. 34/E è possibile effettuare una variazione in diminuzione per l'Ires stanziata in bilancio, limitatamente alla parte che corrisponde al rapporto tra utile escluso da tassazione ed il totale dell'utile stesso (di regola il 57% per le cooperative in genere). Per il resto questa quota del reddito imponibile non gode di agevolazioni.

Cooperative agricole di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973

Rientrano in questa categoria le società cooperative che svolgono le seguenti attività:

- allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci;
- manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.

Per queste cooperative viene esclusa l'applicabilità dell'agevolazione contenuta nell'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973 «limitatamente alla lettera a) del comma 1» e quindi «per la quota del 20% degli utili netti annuali»¹³; ne consegue pertanto la tassazione del 20% dell'utile.

Nessun impatto ha, invece, la limitazione di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n. 63/2002, che sancisce l'inapplicabilità dell'art. 12 al 10% dell'accantonamento obbligatorio a riserva legale.

Le cooperative in esame, infatti, possono ottenere l'agevolazione di questa quota dell'utile civilistico usufruendo dell'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973, relativamente al quale, come detto, opera unicamente l'inapplicabilità al 20% dell'utile.

L'agevolazione di cui all'art. 10, inoltre, si applica al reddito imponibile e non al risultato civilistico, per cui nessun rilievo assume l'accantonamento o me-

Nota:

13 Cfr. combinato disposto commi 461 e 460, lett. b), Finanziaria.

Tavola n. 5

Reddito Imponibile = Utile Netto + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) (***) – Utile Netto x 57% – IRES x 57%
dove: **Utile Netto** = Utile Lordo (***) – IRES

Sostituendo nella equazione l'Utile Netto con «Utile Lordo – IRES», si ottiene quanto segue:

Reddito Imponibile = Utile Lordo – IRES + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – (Utile Lordo – IRES) x 0,57 – IRES x 0,57 = Utile Lordo + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – Utile Lordo x 0,57 = Utile Lordo x (1 – 0,57) + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) = Utile Lordo x 0,43 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)

Considerando ora che: **IRES** = Reddito Imponibile x **0,275**

Sostituendo il Reddito Imponibile con quanto sopra determinato, si verifica che:

IRES = [(Utile Lordo x 0,43 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)) x **0,275** = Utile Lordo x **0,11825** + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) x **0,275**

(*) Le ipotesi alla base dell'equazione sono quelle standard (devoluzione del 3% ai fondi mutualistici + accantonamento a riserva indivisibile = almeno il 57% dell'utile civilistico), che permettono di sfruttare al massimo le norme agevolative, minimizzando il carico fiscale.

(**) L'Utile Lordo corrisponde all'utile civilistico prima delle imposte sul reddito al netto dell'IRAP.

(***) Le «Variaz. aum.» e le «Variaz. dimin.» corrispondono alle variazioni operate in sede di mod. UNICO SC con esclusione di quelle connesse all'applicazione delle disposizioni relative alle società cooperative. Nell'ambito di tali variazioni non sono pertanto comprese:

- la variazione in aumento per l'IRES;
- le variazioni in diminuzione per l'IRES (nella misura del 57%), per l'accantonamento a riserva legale e a riserva indivisibile, nonché per la destinazione dell'utile al fondo mutualistico.

Esempio

La società cooperativa «Alfa» presenta, al 31.12.20XX, la seguente situazione:

Utile (civilistico) prima delle imposte: 5.000
IRAP di competenza: 1.000

UTILE LORDO 4.000

Variazioni in aumento dichiarazione redditi 3.000

di cui:

IRAP 1.000

altri costi indeducibili 2.000

La determinazione dell'IRES 20XX, considerando le ipotesi standard, dovrà essere così effettuata:

$IRES = (UTILE LORDO \times 0,11825 + (VARIAZIONI FISCALI \times 27,5\%)) = (4.000 \times 0,11825) + (3.000 \times 27,5\%) = 1.298$

N.B. Per il periodo d'imposta 2011 si applicano le vecchie regole e quindi la formula matematica da applicare è la seguente:

$IRES = (UTILE LORDO \times 8,25\% + (VARIAZIONI FISCALI \times 27,5\%))$

no a riserva indivisibile; ne deriva quindi che essa rende esenti (cfr. Tavola n. 8):

- l'80% dell'utile civilistico, anche qualora venga destinato alla remunerazione del capitale ovvero alla costituzione di riserve dividibili a favore dei soci finanziatori¹⁴;
- le riprese fiscali nette operate in sede di dichiarazione.

Ai fini della determinazione dell'IRES dovuta, l'equazione da considerare è indicata nella Tavola n. 9.

Cooperative della piccola pesca

Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca

Nota:

14 Questa conclusione che ci pare pacifica, non sembra però venga condivisa dalla circolare n. 34/E, la quale afferma, a nostro avviso troppo frettolosamente che: «resta fermo che, qualora la delibera di destinazione dell'utile preveda la distribuzione ai soci di un importo superiore alle predette quote del 20 ... %, tale maggiore importo dovrà essere assoggettato ad imposizione fiscale, non trovando applicazione la norma di cui al citato art. 12».

Tavola n. 6

		TRATTAMENTO FISCALE	NOTE
<p>REDDITO IMPONIBILE</p> <p>Utile civilistico</p>	30%	No Ires, limitatamente al 90%	L'accantonamento annuale a riserva legale è soggetto a tassazione limitatamente al 10 per cento (art. 6, comma 1 d.l. n. 63/ 2002).
	3%	No Ires	L'utile destinato al fondo mutualistico è esente, ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92 (comma 463, l.f.)
	47%	No Ires, per la quota accantonata a riserva indivisibile	Su questa quota dell'utile è applicabile l'agevolazione prevista dall'art. 12 della legge 904/77; deve però essere rispettata la condizione dell'accantonamento a riserva indivisibile . Si ricorda che la destinazione a riserva indivisibile è soltanto una delle destinazioni possibili, potendo l'utile essere impiegato anche per remunerare il capitale versato dai soci o per costituire riserve dividibili a favore dei soci finanziatori. Qualora vengano privilegiate tali destinazioni, è ovvio che la corrispondente quota di utile dovrà essere assoggettata a tassazione.
	20%	Si Ires, a prescindere dalla destinazione	Il comma 460, lett. a), l.f., esclude l'applicabilità su questa quota dell'utile dell'agevolazione prevista dall'art. 12 della legge 904/77. Anche l'eventuale destinazione a riserva indivisibile, quindi, non ne esclude la tassazione. E' evidente perciò la convenienza della cooperativa a privilegiare destinazioni diverse, quali la remunerazione del capitale oppure la costituzione di riserve dividibili a favore dei soci finanziatori
<p>Riprese fiscali nette</p>	100%	Si Ires	Secondo la C.M. 34/E è possibile effettuare una variazione in diminuzione per l'Ires stanziata in bilancio, limitatamente alla parte che corrisponde al rapporto tra utile escluso da tassazione ed il totale dell'utile stesso(di regola il 77% per le cooperative agricole). Per il resto questa quota del reddito imponibile non gode di agevolazioni.

marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 1639/1968 o la pesca in acque interne¹⁵.

Per tali cooperative, la determinazione del reddito imponibile soggiace alle seguenti regole:

- esenzione da imposte e deducibilità del 3% dell'utile destinato ai fondi mutualistici¹⁶;
- inapplicabilità delle agevolazioni di cui all'art. 12 della legge n. 904/1977¹⁷ e all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973¹⁸ «per la quota del 20% degli utili netti annuali».

Ne deriva, quindi, un regime fiscale del tutto analogo a quelle delle cooperative agricole di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973, analizzato nel paragrafo precedente.

Cooperative di lavoro

Le cooperative di lavoro sono quelle che si avvalgono nello svolgimento della loro attività delle prestazioni lavorative dei soci.

Il regime fiscale delineato per tali cooperative coincide in larga parte con quello previsto per le cooperative in genere. L'unico elemento di differenziazione consiste nella possibilità di continuare ad applicare l'agevolazione contenuta nell'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 «limitatamente al reddito im-

Note:

15 Cfr. art. 10 del D.P.R. n. 601/1973

16 Cfr. comma 463 Finanziaria.

17 Cfr. combinato disposto commi 461 e 460, lett. b), Finanziaria.

18 Cfr. comma 460, lett. b), Finanziaria.

Tavola n. 7

Reddito Imponibile = Utile Netto + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) (**) – Utile Netto x 77% – IRES x 77%

dove: **Utile Netto** = Utile Lordo (***) – IRES

Sostituendo nella predetta formula l'Utile Netto con «Utile Lordo – IRES», si ottiene quanto segue:

Reddito Imponibile = Utile Lordo – IRES + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – (Utile Lordo – IRES) x 0,77 – IRES x 0,77 = Utile Lordo + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – Utile Lordo x 0,77 = Utile Lordo x (1 – 0,77) + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) = Utile Lordo x 0,23 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)

Considerando ora che:

IRES = Reddito Imponibile x **0,275**

Sostituendo il Reddito Imponibile con quanto sopra determinato, si verifica che:

IRES = [(Utile Lordo x 0,23 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)) x **0,275** = Utile Lordo x **0,06325** + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) x **0,275**

(*) Le ipotesi alla base dell'equazione sono quelle standard (devoluzione del 3% ai fondi mutualistici + accantonamento a riserva indivisibile = almeno il 77% dell'utile civilistico), che permettono di sfruttare al massimo le norme agevolative, minimizzando il carico fiscale.

(**) L'Utile Lordo corrisponde all'utile civilistico prima delle imposte sul reddito al netto dell'IRAP.

(***) Le «Variaz. aum.» e le «Variaz. dimin.» corrispondono alle variazioni operate in sede di mod. UNICO SC con esclusione di quelle connesse all'applicazione delle disposizioni relative alle società cooperative. Nell'ambito di tali variazioni non sono pertanto comprese:

- la variazione in aumento per l'IRES;

- le variazioni in diminuzione per l'IRES (nella misura del 77%), per l'accantonamento a riserva legale e a riserva indivisibile, nonché per la destinazione dell'utile al fondo mutualistico.

Esempio

La società cooperativa agricola «Alfa» presenta, al 31.12.20xx, la seguente situazione:

Utile (civilistico) prima delle imposte: 5.000

IRAP di competenza: 1.000

UTILE LORDO 4.000

Variazioni in aumento dichiarazione redditi 3.000

di cui:

IRAP 1.000

altri costi indeducibili 2.000

La determinazione dell'IRES 20xx, considerando le ipotesi standard, dovrà essere così effettuata:

$IRES = (UTILE LORDO \times 0,06325) + (VARIAZIONI FISCALI \times 27,5\%) = (4.000 \times 0,06325) + (3.000 \times 27,5\%) = 1.078$

N.B. Per il periodo d'imposta 2011 si applicano le vecchie regole e quindi la formula matematica da applicare è la seguente:

$IRES = (UTILE LORDO \times 5,5\% + (VARIAZIONI FISCALI \times 27,5\%))$

Tavola n. 8

		TRATTAMENTO FISCALE	NOTE
REDDITO IMPONIBILE	Utile civilistico	30%	No Ires Questa quota dell'utile è integralmente detassato in base all'art. 10 D.P.R. 601/73
		3%	No Ires L'utile destinato al fondo mutualistico ai sensi dell'art. 11 della legge 59/9 è esente (comma 463, l.f.)
		47%	No Ires, a prescindere dalla destinazione Questa quota dell'utile, non rientrando nella limitazione contenuta nel comma 461, l.f., gode dell'esenzione prevista dall'art. 10 D.P.R. 601/73. La possibilità di applicare tale agevolazione, il luogo di quella prevista dall'art. 12 l. 904/77, (comunque possibile per questa quota di utile), risulta più favorevole, in quanto non pone vincoli di destinazione al risultato economico. L'agevolazione prevista dall'art. 10, infatti, non ha tra le sue condizioni l'accantonamento a riserva indivisibile.
		20%	Si Ires, a prescindere dalla destinazione Questa quota dell'utile non può usufruire né dell'agevolazione prevista dall'art. 12 della legge 904/77, in virtù della limitazione contenuta nel comma 460, lett. a), né dell'agevolazione prevista dall'art. 10 D.P.R. 601/73, in virtù di quanto previsto dal comma 461.
	Riprese fiscali nette	100%	No Ires Il reddito imponibile derivante dalle variazioni fiscali apportate al risultato d'esercizio ai sensi dell'art. 83 del Tuir, non rientrando nella limitazione contenuta nel comma 461, l.f., fruisce della esenzione prevista dall'art. 10 D.P.R. 601/73.

Tavola n. 9

Reddito Imponibile = Utile Netto – Utile Netto x 80%
dove: **Utile Netto** = Utile Lordo (*) – IRES

Sostituendo nella predetta formula l'Utile Netto con «Utile Lordo – IRES», si ottiene quanto segue:
Reddito Imponibile = Utile Lordo – IRES – Utile Lordo x 0,80 + IRES x 0,80 = 0,20 x Utile Lordo – 0,20 x IRES

Considerando ora che: **IRES** = Reddito Imponibile x **0,275**

Sostituendo il Reddito Imponibile con quanto sopra determinato, si verifica che:
IRES = [0,20 x Utile Lordo – 0,20 x IRES] x **0,275**
IRES + 0,055 IRES = 0,055 x Utile Lordo
IRES = 0,055 x Utile Lordo / 1,055 = 0,052133 x Utile Lordo

(*) L'Utile Lordo corrisponde all'utile civilistico prima delle imposte sul reddito al netto dell'IRAP.

Esempio
La società cooperativa «Alfa» presenta, al 31.12.20xx, la seguente situazione:

Utile (civilistico) prima delle imposte:	5.000
IRAP di competenza:	1.000
UTILE LORDO	4.000
Variazioni in aumento dichiarazione redditi di cui:	3.000
IRAP	1.000
altri costi indeducibili	2.000

La determinazione dell'IRES 2004, considerando le ipotesi standard, dovrà essere così effettuata:
IRES = UTILE LORDO x 0,052133 = 208,53

N.B. La formula precedente si applica anche per il 2011, in quanto questa tipologia di cooperativa non è stata toccata dalle nuove regole introdotte dalla Manovra di Ferragosto.

ponibile derivante dall'ineducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive»¹⁹.

Ne deriva, quindi, la possibilità di considerare esente ovvero di assoggettare ad aliquota IRES ridotta alla metà il reddito imponibile generato dalla ripresa fiscale dell'IRAP, a seconda del valore assunto dal seguente indice: ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci/ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

In particolare, tale quota del reddito imponibile sarà esente qualora il valore dovesse essere pari almeno al 50%; tassato con aliquota ridotta alla metà qualora, invece, il valore dovesse essere inferiore al 50% ma non al 25%.

Sulla base delle considerazioni sopra effettuate, il reddito imponibile ai fini dell'IRES può essere determinato agevolmente utilizzando lo schema riportato nella Tavola n. 10.

Ai fini della determinazione dell'IRES dovuta, l'equazione da considerare è la stessa prevista per le cooperative in genere, con l'avvertenza che tra le variazioni in aumento non va considerata l'IRAP, se l'indice previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973 è pari almeno al 50%; va considerata la metà dell'IRAP, se tale indice è inferiore al 50%, ma non al 25% (cfr. Tavola n. 11).

Nota:

19 Cfr. comma 462 Finanziaria.

Tavola n. 10

		TRATTAMENTO FISCALE	NOTE	
REDDITO IMPONIBILE	Utile civilistico	30%	L'accantonamento obbligatorio a riserva legale è tassato limitatamente al 10 per cento (art. 6, comma 1 d.l. n. 63/ 2002).	
		3%	L'utile destinato al fondo mutualistico ai sensi dell'art. 11 della legge 59/9 è esente (comma 463, l.f.)	
		27%	Su questa quota dell'utile è applicabile l'agevolazione prevista dall'art. 12 della legge 904/77, a condizione che venga rispettato il vincolo della destinazione a riserva indivisibile. Si ricorda che la destinazione a riserva indivisibile è soltanto una delle destinazioni possibili, potendo l'utile essere impiegato anche per remunerare il capitale versato dai soci o per costituire riserve divisibili a favore dei soci finanziatori. Qualora vengano privilegiate tali destinazioni, è ovvio che la corrispondente quota di utile dovrà essere assoggettata a tassazione.	
		40%	Questa quota è sempre soggetta a tassazione (comma 460, lettera b, l.f.) Anche l'eventuale destinazione a riserva indivisibile, quindi, non ne esclude la tassazione. E' evidente perciò la convenienza della cooperativa a privilegiare destinazioni diverse, quali la remunerazione del capitale oppure la costituzione di riserve divisibili a favore dei soci finanziatori.	
	Riprese fiscali nette	Irapp	No Ires (ovvero aliquota Ires ridotta alla metà)	Ai sensi del comma 462 l.f., l'art. 11, d.P.R. 601/73, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'ineducibilità dell'Irap.
		100% altre variazioni nette	Si Ires	Secondo la C.M. 34/E è possibile effettuare una variazione in diminuzione per l'Ires stanziata in bilancio, limitatamente alla parte che corrisponde al rapporto tra utile escluso da tassazione ed il totale dell'utile stesso (di regola il 57% per le cooperative in genere). Per il resto questa quota del reddito imponibile non gode di agevolazioni.

Cooperative di consumo

Le cooperative di consumo forniscono beni a favore dei soci consumatori (Ipercoop, farmacie cooperative ecc.); da un punto di vista fiscale sono destinatarie delle seguenti norme:

- inapplicabilità dell'art. 12 della legge n. 904/1977:
 - alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria²⁰;
 - alla ulteriore quota del 65% degli utili netti annuali²¹;
- esenzione da imposte e deducibilità del 3% dell'utile destinato ai fondi mutualistici²².

Sulla base delle considerazioni sopra effettuate, il reddito imponibile ai fini dell'IRES può essere determinato agevolmente utilizzando lo schema riportato nella Tavola n. 12.

Ai fini della determinazione dell'IRES dovuta, l'equazione da considerare è indicata nella Tavola n. 13.

Banche di credito cooperativo

Le Banche di credito cooperativo hanno tipicamente lo scopo di favorire i soci nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della coo-

perazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza.

Da un punto di vista fiscale le regole che occorre tenere a mente per determinare l'IRES sono le seguenti:

- inapplicabilità dell'art. 12 della legge n. 904/1977:
 - alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria²³ (considerato che l'accantonamento a riserva legale è pari al 70% dell'utile è quindi tassato il 7% dell'utile);
 - alla ulteriore quota del 40% degli utili netti annuali²⁴;
- esenzione da imposte e deducibilità del 3% dell'utile destinato ai fondi mutualistici²⁵.

Sulla base delle considerazioni sopra effettuate, il reddito imponibile ai fini dell'IRES può essere determinato agevolmente utilizzando lo schema riportato nella Tavola n. 14.

Note:

- 20 Cfr. comma 460 Finanziaria.
 21 Cfr. comma 460 Finanziaria.
 22 Cfr. comma 463 Finanziaria.
 23 Cfr. comma 460 Finanziaria.
 24 Cfr. comma 460 Finanziaria.
 25 Cfr. comma 463 Finanziaria.

Tavola n. 11

$$\text{IRES} = \text{Utile Lordo} \times 0,11825 + (\text{Variaz. aum.} - \text{Variaz. dimin.}) \times 0,275$$

(*) Tra le variazioni in aumento non va considerata l'Irap, se il rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci e l'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie è pari almeno al 50%; va considerata la metà dell'Irap, se tale rapporto è inferiore al 50% ma non al 25%.

Esempio

La società cooperativa di lavoro «Alfa» presenta, al 31.12.20xx, la seguente situazione:

Utile (civilistico) prima delle imposte:	5.000
IRAP di competenza:	1.000
UTILE LORDO	4.000
Variazioni in aumento dichiarazione redditi di cui:	3.000
IRAP	1.000
altri costi indeducibili	2.000

Il rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci e l'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie è pari al 55%.

La determinazione dell'IRES 20xx, pertanto, dovrà essere così effettuata:

$$\text{IRES} = (\text{UTILE LORDO} \times 0,11825) + (\text{VARIAZIONI FISCALI} \times 27,5\%) = (4.000 \times 0,11825) + (2.000 \times 27,5\%) = 1.023$$

N.B. Per il periodo d'imposta 2011 si applicano le vecchie regole e quindi la formula matematica da applicare è la seguente:

$$\text{IRES} = (\text{UTILE LORDO} \times 8,25\% + (\text{VARIAZIONI FISCALI} \times 27,5\%))$$

Ai fini della determinazione dell'IRES dovuta, l'equazione da considerare è indicata nella Tavola n. 15.

Cooperative sociali

Il regime fiscale delle cooperative sociali, a seguito delle novità introdotte dalla «Manovra di Ferragosto», risulta piuttosto articolato.

Anche nei confronti di queste cooperative, infatti, trova applicazione la cd. limitazione generale che consiste nell'inapplicabilità dell'art. 12 della legge n. 904/1977 alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria.

Non sono state invece previste limitazioni speciali; come in passato le previsioni di cui ai commi da

460 a 462 continuano a non applicarsi alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Ne consegue la possibilità di continuare a detassare integralmente il reddito imponibile, nel caso in cui la cooperativa rispetti la condizione di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973.

Nello specifico i casi che si possono verificare nella realtà sono tre e a ciascuno di essi si ricollega uno specifico trattamento fiscale:

- cooperativa sociale che si trova nella seguente condizione seguente (Caso 1): retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità \geq al 50% dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi

Tavola n. 12

		TRATTAMENTO FISCALE	NOTE
REDDITO IMPONIBILE	Utile civilistico	30%	L'accantonamento obbligatorio a riserva legale è tassato limitatamente al 10 per cento (art. 6, comma 1 d.l. n. 63/2002).
		3%	L'utile destinato al fondo mutualistico ai sensi dell'art. 11 della legge 59/9 è esente (comma 463, l.f.)
		2%	Su questa quota dell'utile è applicabile l'agevolazione prevista dall'art. 12 della legge 904/77, a condizione che venga rispettato il vincolo della destinazione a riserva indivisibile. Ciò significa che la rimanente quota (dedotto l'accantonamento a riserva legale e la destinazione ai fondi mutualistici) può, invece, godere dell'esclusione per la parte accantonata a riserva indivisibile. Si ricorda che la destinazione a riserva indivisibile è soltanto una delle destinazioni possibili, potendo l'utile essere impiegato anche per remunerare il capitale versato dai soci o per costituire riserve divisibili a favore dei soci finanziatori. Qualora vengano privilegiate tali destinazioni, è ovvio che la corrispondente quota di utile dovrà essere assoggettata a tassazione.
	65%	Questa quota è sempre soggetta a tassazione (comma 460, lettera b-bis, l.f.) Anche l'eventuale destinazione a riserva indivisibile, quindi, non ne esclude la tassazione. E' evidente perciò la convenienza della cooperativa a privilegiare destinazioni diverse, quali la remunerazione del capitale oppure la costituzione di riserve divisibili a favore dei soci finanziatori.	
	Riprese fiscali nette	100%	Secondo la C.M. 34/E è possibile effettuare una variazione in diminuzione per l'Ires stanziata in bilancio, limitatamente alla parte che corrisponde al rapporto tra utile escluso da tassazione ed il totale dell'utile stesso (di regola il 32% per le cooperative di consumo). Per il resto questa quota del reddito imponibile non gode di agevolazioni.
		No Ires, limitatamente al 90%	
		No Ires	
		No Ires, per la quota accantonata a riserva indivisibile	
		Si Ires, a prescindere dalla destinazione	
		Si Ires	

- tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie;
- cooperativa sociale che si trova nella seguente condizione seguente (Caso 2): retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità inferiore al 50% ma non al 25% dell'ammontare complessivo degli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie;
 - cooperativa sociale che si trova nella seguente condizione seguente (Caso 3): retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuità inferiore al 25% dell'ammontare complessivo degli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Nel Caso 1, lo schema di riferimento per la determinazione dell'IRES è indicato alla Tavola n. 16.

Nel Caso 2, l'IRES verrà calcolata applicando l'aliquota ridotta alla metà in base all'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 al reddito imponibile calcolato come indicato alla Tavola n. 17.

Nello specifico il calcolo dell'IRES richiederà la risoluzione di un'equazione matematica, per la quale si veda la Tavola n. 18.

Nel Caso 3, infine, il calcolo dell'IRES è analogo al caso precedente; l'unica differenza è l'utilizzo dell'aliquota ordinaria IRES (cfr. Tavola n. 19).

Nello specifico il calcolo dell'IRES richiederà la risoluzione di equazione matematica, per la quale si veda la Tavola n. 20.

Tavola n. 13

Reddito Imponibile = Utile Netto + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) (**) – Utile Netto x 32% – IRES x 32%

dove: **Utile Netto** = Utile Lordo (***) – IRES

Sostituendo nella predetta formula l'Utile Netto con «Utile Lordo – IRES», si ottiene quanto segue:

Reddito Imponibile = Utile Lordo – IRES + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – (Utile Lordo – IRES) x 0,32 – IRES x 0,32 = Utile Lordo + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – Utile Lordo x 0,32 = Utile Lordo x (1 – 0,32) + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) = Utile Lordo x 0,68 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)

Considerando ora che:

IRES = Reddito Imponibile x **0,275**

Sostituendo il Reddito Imponibile con quanto sopra determinato, si verifica che:

IRES = [(Utile Lordo x 0,68 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)) x **0,275** = Utile Lordo x **0,187** + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) x **0,275**

(*) Le ipotesi alla base dell'equazione sono quelle standard (devoluzione del 3% ai fondi mutualistici + accantonamento a riserva indivisibile = almeno il 32% dell'utile civilistico), che permettono di sfruttare al massimo le norme agevolative, minimizzando il carico fiscale.

(**) L'Utile Lordo corrisponde all'utile civilistico prima delle imposte sul reddito al netto dell'IRAP.

(***) Le «Variaz. aum.» e le «Variaz. dimin.» corrispondono alle variazioni operate in sede di mod. UNICO SC con esclusione di quelle connesse all'applicazione delle disposizioni relative alle società cooperative. Nell'ambito di tali variazioni non sono pertanto comprese:

- la variazione in aumento per l'IRES;

- e variazioni in diminuzione per l'IRES (nella misura del 32%), per l'accantonamento a riserva legale e a riserva indivisibile, nonché per la destinazione dell'utile al fondo mutualistico.

Esempio

La società cooperativa di consumo «Alfa» presenta, al 31.12.20xx, la seguente situazione:

Utile (civilistico) prima delle imposte: 5.000

IRAP di competenza: 1.000

UTILE LORDO 4.000

Variazioni in aumento dichiarazione redditi 3.000

di cui:

IRAP 1.000

altri costi indeducibili 2.000

La determinazione dell'IRES 20xx, considerando le ipotesi standard, dovrà essere così effettuata:

$IRES = (UTILE LORDO \times 0,187) + (VARIACIONI FISCALI \times 27,5\%) = (4.000 \times 0,187) + (3.000 \times 27,5\%) = 1.573$

N.B. Per il periodo d'imposta 2011 si applicano le vecchie regole e quindi la formula matematica da applicare è la seguente:

$IRES = (UTILE LORDO \times 0,1485 + (VARIACIONI FISCALI \times 27,5\%))$

Il regime fiscale delle CMNP

Le cooperative diverse si differenziano da quelle a mutualità prevalente in quanto, in conseguenza di una libera scelta statutaria, non sono tenute ad uniformarsi ai requisiti prima analizzati.

Esse rappresentano «un modello residuale», che, a ben vedere, comprende due varianti:

- quello della cooperativa che oltre a non prevedere la prevalenza non preveda nemmeno le clausole di non lucratività;
- quello della cooperativa che non presenti uno solo dei due requisiti richiesti per la appartenenza alla categoria privilegiata.

Il regime fiscale di tali cooperative è delineato dal comma 464 e, a ben vedere, diversamente dalle aspettative, non risulta eccessivamente penalizzante. Viene, infatti, previsto che «A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le so-

cietà cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30% degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto».

Tale norma tuttavia va coordinata con la novità introdotta all'art. 2, comma 36-ter, della Manovra di Ferragosto, che stabilisce per la generalità delle cooperative l'impossibilità di applicare l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 alla quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria²⁶.

Ne deriva, quindi, considerando l'ulteriore esen-

Nota:

²⁶ Si ricorda che in base alla precedente formulazione l'intero accantonamento a riserva legale obbligatoria non rilevava ai fini IRES.

Tavola n. 14

		TRATTAMENTO FISCALE	NOTE
REDDITO IMPONIBILE	Utile civilistico	70%	L'accantonamento a riserva legale non è completamente detassato, considerato che la cooperativa è vincolata al contemporaneo rispetto dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> • inapplicabilità dell'art. 12 legge 904/77 al 10 per cento della riserva legale (art. 6, comma 1 d.l. n. 63/ 2002); • inapplicabilità dell'art.12 legge 904/77 al 40 per cento dell'utile. In concreto l'operare di questi due limiti determina la tassazione del 28,57% dell'accantonamento a riserva legale, pari al 20% dell'utile netto.
		3%	
		27%	
		100%	
	Riprese fiscali nette	100%	Secondo la C.M. 34/E è possibile effettuare una variazione in diminuzione per l'Ires stanziata in bilancio, limitatamente alla parte che corrisponde al rapporto tra utile escluso da tassazione ed il totale dell'utile stesso (di regola il 53% per le cooperative di credito). Per il resto questa quota del reddito imponibile non gode di agevolazioni.
		7% <i>Si Ires</i>	
		50% <i>No Ires</i>	
		13% <i>Si Ires</i>	
		<i>No Ires</i>	L'utile destinato al fondo mutualistico ai sensi dell'art. 11 della legge 59/9 è esente (comma 463, l.f.)
		<i>Si Ires</i>	Questa quota dell'utile si aggiunge al 18,57% della riserva legale per assicurare il concorso alla formazione del reddito imponibile del 40% dell'utile (comma 460, lettera b, l.f.)
		<i>Si Ires</i>	

zione del 3% da riconoscersi anche alle (Cooperative a Mutualità Non Prevalente) CMNP²⁷, la possibilità di sottrarre a tassazione il 30% dell'utile civilistico.

Sulla base delle considerazioni sopra effettuate, il reddito imponibile ai fini dell'IRES può essere determinato agevolmente utilizzando lo schema riportato nella Tavola n. 21.

Per l'equazione per il calcolo dell'IRES si veda la Tavola n. 22.

Nota:

²⁷ Cfr. circolare n. 34/E, che però esclude per queste cooperative l'applicabilità dell'agevolazione di cui all'art. 7 della legge n. 59/1992.

Tavola n. 15

Reddito Imponibile = Utile Netto + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) (**) – Utile Netto x 53% – IRES x 53%

dove: **Utile Netto** = Utile Lordo (**) – IRES

Sostituendo nella predetta formula l'Utile Netto con «Utile Lordo – IRES», si ottiene quanto segue:

Reddito Imponibile = Utile Lordo – IRES + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – (Utile Lordo – IRES) x 0,53 – IRES x 0,53 = Utile Lordo + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – Utile Lordo x 0,53 = Utile Lordo x (1 – 0,53) + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) = Utile Lordo x 0,47 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)

Considerando ora che:

IRES = Reddito Imponibile x **0,275**

Sostituendo il Reddito Imponibile con quanto sopra determinato, si verifica che:

IRES = [(Utile Lordo x 0,47 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)) x **0,275** = Utile Lordo x **0,12925** + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) x **0,275**

(*) L'Utile Lordo corrisponde all'utile civilistico prima delle imposte sul reddito al netto dell'IRAP.

(**) Le «Variaz. aum.» e le «Variaz. dimin.» corrispondono alle variazioni operate in sede di mod. UNICO SC con esclusione di quelle connesse all'applicazione delle disposizioni relative alle società cooperative. Nell'ambito di tali variazioni non sono pertanto comprese:
- la variazione in aumento per l'IRES;
- le variazioni in diminuzione per l'IRES (nella misura del 53%), per l'accantonamento a riserva legale e a riserva indivisibile, nonché per la destinazione dell'utile al fondo mutualistico.

Esempio

La società cooperativa di credito «Alfa» presenta, al 31.12.20xx, la seguente situazione:

Utile (civilistico) prima delle imposte:	5.000
IRAP di competenza:	1.000
UTILE LORDO	4.000
Variazioni in aumento dichiarazione redditi	3.000
di cui:	
<i>IRAP</i>	1.000
<i>altri costi indeducibili</i>	2.000

La determinazione dell'IRES 20xx, considerando le ipotesi standard, dovrà essere così effettuata:

$IRES = (UTILE LORDO \times 0,12925) + (VARIAZIONI FISCALI \times 27,5\%) = (4.000 \times 0,12925) + (3.000 \times 27,5\%) = 1.342$

N.B. Per il periodo d'imposta 2011 si applicano le vecchie regole e quindi la formula matematica da applicare è la seguente:

$IRES = (UTILE LORDO \times 0,07425 + (VARIAZIONI FISCALI \times 27,5\%))$

Tavola n. 16

		TRATTAMENTO FISCALE	NOTE
Reddito imponibile	Utile civilistico	97%	Questa quota dell'utile è esente in base all'art. 11 del D.P.R. 601/73.
		3%	
	Riprese fiscali nette	100%	<i>No Ires (ovvero aliquota Ires ridotta alla metà)</i>

Tavola n. 17

		TRATTAMENTO FISCALE	NOTE
REDDITO IMPONIBILE	Utile civilistico	30%	L'accantonamento annuale a riserva legale è soggetto a tassazione limitatamente al 10 per cento (art. 6, comma 1 d.l. n. 63/2002).
		3%	L'utile destinato al fondo mutualistico è esente, ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92 (comma 463, l.f.)
		67%	Su questa quota dell'utile è applicabile l'agevolazione prevista dall'art. 12 della legge 904/77, deve però essere rispettata la condizione dell'accantonamento a riserva indivisibile. Si ricorda che la destinazione a riserva indivisibile è soltanto una delle destinazioni possibili, potendo l'utile essere impiegato anche per remunerare il capitale versato dai soci o per costituire riserve divisibili a favore dei soci finanziatori. Qualora vengano privilegiate tali destinazioni, è ovvio che la corrispondente quota di utile dovrà essere assoggettata a tassazione.
	Riprese fiscali nette	100%	<i>Si Ires</i>

Tavola n. 18

Reddito Imponibile = Utile Netto + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) (**) – Utile Netto x 90% – IRES x 90%
dove: **Utile Netto** = Utile Lordo (***) – IRES

Sostituendo nella predetta formula l'Utile Netto con «Utile Lordo – IRES», si ottiene quanto segue:
Reddito Imponibile = Utile Lordo – IRES + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – (Utile Lordo – IRES) x 0,90 – IRES x 0,90 = Utile Lordo + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – Utile Lordo x 0,90 = Utile Lordo x 10 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) = Utile Lordo x 0,10 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)

Considerando ora che:
IRES = Reddito Imponibile x (27,5%/2)

Sostituendo il Reddito Imponibile con quanto sopra determinato, si verifica che:
IRES = [(Utile Lordo x 0,10 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)) x 0,1375 = Utile Lordo x 0,01375 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) x 0,1375

(*) Le ipotesi alla base dell'equazione sono quelle standard (devoluzione del 3% ai fondi mutualistici + accantonamento a riserva indivisibile = almeno il 90% dell'utile civilistico), che permettono di sfruttare al massimo le norme agevolative, minimizzando il carico fiscale.
(**) L'Utile Lordo corrisponde all'utile civilistico prima delle imposte sul reddito al netto dell'IRAP.
(***) Le «Variaz. aum.» e le «Variaz. dimin.» corrispondono alle variazioni operate in sede di mod. UNICO SC con esclusione di quelle connesse all'applicazione delle disposizioni relative alle società cooperative. Nell'ambito di tali variazioni non sono pertanto comprese:
- la variazione in aumento per l'IRES;
- le variazioni in diminuzione per l'IRES (nella misura del 90%), per l'accantonamento a riserva legale e a riserva indivisibile, nonché per la destinazione dell'utile al fondo mutualistico.

Esempio
La società cooperativa sociale «Alfa» presenta, al 31.12.20xx, la seguente situazione:

Utile (civilistico) prima delle imposte:	5.000
IRAP di competenza:	1.000
UTILE LORDO	4.000
Variazioni in aumento dichiarazione redditi	3.000
di cui:	
IRAP	1.000
altri costi deducibili	2.000

La determinazione dell'IRES 20xx, considerando le ipotesi standard, dovrà essere così effettuata:
IRES = (UTILE LORDO x 0,01375) + (VARIAZIONI FISCALI x 13,75%) = (4.000 x 0,01375) + (3.000 x 13,75%) = 467,5

N.B. Per il periodo d'imposta 2011 si applicano le vecchie regole e quindi la formula matematica da applicare è la seguente:
IRES = VARIAZIONI FISCALI x 13,75%

Tavola n. 19

		TRATTAMENTO FISCALE	NOTE	
REDDITO IMPONIBILE	Utile civilistico	30%	No Ires, limitatamente al 90%	L'accantonamento annuale a riserva legale è soggetto a tassazione limitatamente al 10 per cento (art. 6, comma 1 d.l. n. 63/2002).
		3%	No Ires	L'utile destinato al fondo mutualistico è esente, ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92 (comma 463, l.f.)
		67%	No Ires, per la quota accantonata a riserva indivisibile	Su questa quota dell'utile è applicabile l'agevolazione prevista dall'art. 12 della legge 904/77, deve però essere rispettata la condizione dell'accantonamento a riserva indivisibile. Si ricorda che la destinazione a riserva indivisibile è soltanto una delle destinazioni possibili, potendo l'utile essere impiegato anche per remunerare il capitale versato dai soci o per costituire riserve divisibili a favore dei soci finanziatori. Qualora vengano privilegiate tali destinazioni, è ovvio che la corrispondente quota di utile dovrà essere assoggettata a tassazione.
		Riprese fiscali nette	100%	Si Ires

Tavola n. 20

Reddito Imponibile = Utile Netto + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) (**) – Utile Netto x 90% – IRES x 90%
dove: **Utile Netto** = Utile Lordo (***) – IRES

Sostituendo nella predetta formula l'Utile Netto con «Utile Lordo – IRES», si ottiene quanto segue:
Reddito Imponibile = Utile Lordo – IRES + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – (Utile Lordo – IRES) x 0,90 – IRES x 0,90 = Utile Lordo + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – Utile Lordo x 0,90 = Utile Lordo x 10 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) = Utile Lordo x 0,10 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)

Considerando ora che:
IRES = Reddito Imponibile x (27,5%)

Sostituendo il Reddito Imponibile con quanto sopra determinato, si verifica che:
IRES = [(Utile Lordo x 0,10 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)) x 0,275 = Utile Lordo x 0,0275 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) x 0,275

(*) Le ipotesi alla base dell'equazione sono quelle standard (devoluzione del 3% ai fondi mutualistici + accantonamento a riserva indivisibile = almeno il 90% dell'utile civilistico), che permettono di sfruttare al massimo le norme agevolative, minimizzando il carico fiscale.
(**) L'Utile Lordo corrisponde all'utile civilistico prima delle imposte sul reddito al netto dell'IRAP.
(***) Le «Variaz. aum.» e le «Variaz. dimin.» corrispondono alle variazioni operate in sede di mod. UNICO SC con esclusione di quelle connesse all'applicazione delle disposizioni relative alle società cooperative. Nell'ambito di tali variazioni non sono pertanto comprese:
- la variazione in aumento per l'IRES;
- le variazioni in diminuzione per l'IRES (nella misura del 90%), per l'accantonamento a riserva legale e a riserva indivisibile, nonché per la destinazione dell'utile al fondo mutualistico.

Esempio
La società cooperativa sociale «Alfa» presenta, al 31.12.20xx, la seguente situazione:

Utile (civilistico) prima delle imposte:	5.000
IRAP di competenza:	1.000
UTILE LORDO	4.000
Variazioni in aumento dichiarazione redditi di cui:	3.000
IRAP	1.000
altri costi indeducibili	2.000

La determinazione dell'IRES 20xx, considerando le ipotesi standard, dovrà essere così effettuata:
IRES = (UTILE LORDO x 0,0275) + (VARIAZIONI FISCALI x 27,5%) = (4.000 x 0,0275) + (3.000 x 27,5%) = 935

N.B. Per il periodo d'imposta 2011 si applicano le vecchie regole e quindi la formula matematica da applicare è la seguente:
IRES = VARIAZIONI FISCALI x 27,5%

Tavola n. 21

		TRATTAMENTO FISCALE	NOTE
REDDITO IMPONIBILE	Utile civilistico	30%	No Ires, limitatamente al 90%
		67%	Si Ires
		3%	No Ires
	Riprese fiscali nette	100%	Si Ires

Se la riserva legale risulta statutariamente indivisibile, questa quota dell'utile gode dell'agevolazione contenuta nell'art. 12 della l. 904/77.

Questa quota è comunque soggetta a tassazione.

L'esenzione del 3% dell'utile destinato al fondo mutualistico ai sensi dell'art. 11 della legge 59/92 è applicabile anche alle CMNP.

La cooperativa non gode di agevolazioni su questa parte del reddito imponibile. E' possibile, però, operare in dichiarazione una variazione in diminuzione corrispondente all'30% dell'Ires, in considerazione di quanto previsto dall'art. 21, c. 10 l. n. 449/97.

Tavola n. 22

Reddito Imponibile = Utile Netto + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) (***) – Utile Netto x 30% – IRES x 30%

dove: **Utile Netto** = Utile Lordo (**) – IRES

Sostituendo nella equazione l'Utile Netto con «Utile Lordo – IRES», si ottiene quanto segue:

Reddito Imponibile = Utile Lordo – IRES + IRES + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – (Utile Lordo – IRES) x 0,30 – IRES x 0,30 = Utile Lordo + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) – Utile Lordo x 0,30 = Utile Lordo x (1 – 0,30) + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) = Utile Lordo x 0,70 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)

Considerando ora che: **IRES** = Reddito Imponibile x **0,275**

Sostituendo il Reddito Imponibile con quanto sopra determinato, si verifica che:

IRES = [(Utile Lordo x 0,70 + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.)) x **0,275** = Utile Lordo x **0,1925** + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) x **0,275**

(*) Le ipotesi alla base dell'equazione sono quelle standard (devoluzione del 3% ai fondi mutualistici e indivisibilità della riserva legale), che permettono di sfruttare alla massima le norme agevolative, minimizzando il carico fiscale.

(**) L'Utile Lordo corrisponde all'utile civilistico prima delle imposte sul reddito al netto dell'IRAP.

(***) Le «Variaz. aum.» e le «Variaz. dimin.» corrispondono alle variazioni operate in sede di mod. UNICO SC con esclusione di quelle connesse all'applicazione delle disposizioni relative alle società cooperative. Nell'ambito di tali variazioni non sono pertanto comprese:

- la variazione in aumento per l'IRES;
- le variazioni in diminuzione per l'IRES (nella misura del 30%), per l'accantonamento a riserva legale indivisibile, nonché per la destinazione dell'utile al fondo mutualistico.

N.B. Per il periodo d'imposta 2011 si applicano le vecchie regole e quindi la formula matematica da applicare è la seguente:

IRES = Utile Lordo x **0,18425** + (Variaz. aum. – Variaz. dimin.) x **0,2750**